

Acque destinate al consumo umano

Il Decreto Legislativo del 19 giugno 2025, n. 102 recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano"* è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025. Il provvedimento è entrato in vigore il 19 luglio 2025 e si compone di n. 25 articoli e n. 9 allegati, che vanno a sostituire quelli precedentemente contenuti nel Decreto Legislativo 18/23.



Le principali novità

Le novità introdotte sono volte a rafforzare il quadro della tutela della risorsa idrica e, tra le principali, si segnalano:

- valori limite più severi per i PFAS, con l'inserimento di un nuovo parametro, il TFA (art. 21);
- requisiti più stringenti per tutti i materiali a contatto con l'acqua potabile e introduzione del sistema ReMaF per l'autorizzazione di reagenti chimici, materiali filtranti e dispositivi di trattamento (art. 10);
- predisposizione di un piano di autocontrollo della qualità dell'acqua per gli edifici prioritari, come scuole, ospedali, strutture sanitarie e ricettive (All. VIII);
- rafforzamento della comunicazione tra gestori, autorità e utenze mediante l'aggiornamento dei Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) e l'utilizzo della piattaforma AnTeA (art. 12 e ss.).

Analisi dell'acqua

Alcuni parametri sono diventati obbligatori a decorrere dal **13 gennaio 2026** ai sensi dell'art. 18, comma 1-2 del decreto, tra cui:

- Bisfenolo A
- Clorato
- Acidi aloacetici (HAAs)
- Microcistina-LR
- Uranio
- Somma di PFAS (esclusi gli ADV)
- TFA

Per i PFAS si fa riferimento alla legge di Bilancio 30/12/2025 n.199 che all'art. 622-623 dal **13 luglio** l'**obbligatorietà di inserire:**

- gli ADV nella somma di PFAS
- Somma 4 PFAS (richiesta valutazione specifica a parte)

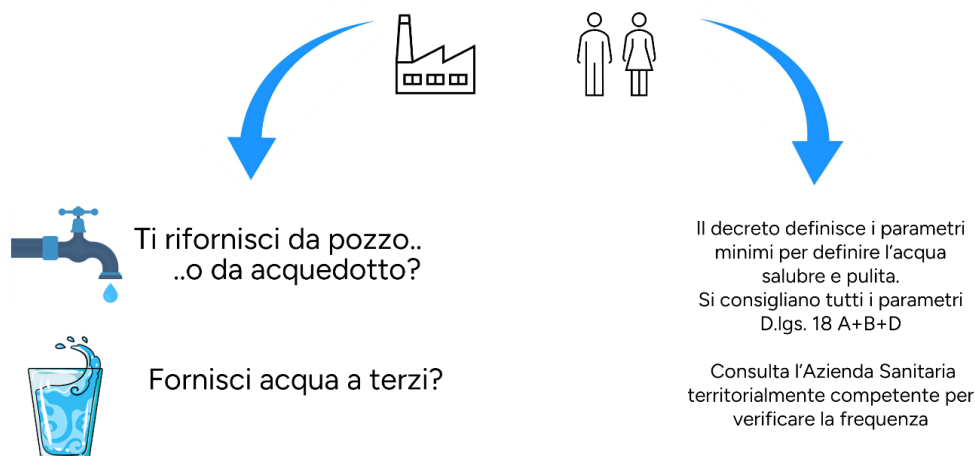
ALS offre un pacchetto analitico completo che rispetta i requisiti di monitoraggio richiesti dal D.lgs. n.18

Analisi accreditate e prezzo competitivo: profilo completo PFAS + TFA

COME SI DEFINISCE IL TUO PIANO ANALITICO?

In base alla tipologia di approvvigionamento, all'uso della risorsa idrica e all'appartenenza ad una classe degli edifici prioritari, è stato formulato un **PIANO ANALITICO in ottemperanza alle normative vigenti.**

Sei un'azienda o sei un privato



TIPOLOGIA	PARAMETRI	FREQUENZA
AZIENDA ^(A) CHE SI APPROVVIGIONA DA POZZO E FORNISCE ACQUA TERZI ^(B)	GRUPPO A e GRUPPO B, aggiungere la legionella se sussiste il rischio (es. acqua che tra il punto di consegna e punto di utenza attraversa delle tubazioni e se c'è il rischio che si generi aerosol, quindi docce)	Definita dall'ALL.1 art. 12 È necessario comprendere quanti m ³ di acqua vengono erogati giornalmente per stabilire la frequenza con cui effettuare i controlli
AZIENDA ^(A) CHE SI APPROVVIGIONA DA ACQUEDOTTO E FORNISCE ACQUA A TERZI ^(B)	DLGS 18 A+B al punto di consegna, ovvero al contatore dove si allaccia l'acquedotto DLGS 18 A+B+D al punto di utenza, ovvero al rubinetto o alla doccia dove il dipendente o l'azienda terza si rifornisce	Non è definita dal decreto, si rimanda al documento di valutazione del rischio
AZIENDA ^(A) CHE SI RIFORNISCE DA POZZO E NON FORNISCE ACQUA A TERZI ^(B)	DLGS 18 A+B al punto di consegna, ovvero al contatore dove si allaccia l'acquedotto DLGS 18 A+B+D al punto di utenza, ovvero al rubinetto o alla doccia dove il dipendente o l'azienda terza si rifornisce	Non è definita dal decreto, si rimanda al documento di valutazione del rischio
AZIENDA ^(A) CHE SI APPROVVIGIONA DA ACQUEDOTTO E NON FORNISCE ACQUA A TERZI ^(B)	DLGS 18 A+B al punto di consegna, ovvero al contatore dove si allaccia l'acquedotto DLGS 18 A+B+D al punto di utenza, ovvero al rubinetto o alla doccia dove il dipendente o l'azienda terza si rifornisce	Non è definita dal decreto, si rimanda al documento di valutazione del rischio
PRIVATO	Il decreto definisce i parametri minimi per definire l'acqua salubre e pulita. Si consigliano tutti i parametri DLGS 18 A+B+D	Non è definita dal decreto, si rimanda alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

A) Vengono classificate tutte le tipologie di edifici, complessivamente in 5 classi: 4 prioritarie e 1 non prioritaria, quest'ultima, quindi, non assoggettata ad obblighi. Elenco (non esaustivo) degli edifici prioritari: strutture sanitarie, ospedali, cliniche, ambulatori e centri di riabilitazione, strutture ricettive, alberghi, campeggi e ostelli, aeroporti, stazioni, case penitenziarie, caserme, mense aziendali, palestre e centri benessere, stabilimenti balneari, parchi acquatici, piscine, parchi a tema, edifici scolastici, navi...

Edifici non prioritari: uffici e negozi sono considerati edifici non prioritari e non sono attualmente assoggettati all'obbligo di valutazione del rischio, a meno che non rientrino in categorie specifiche.

B) I TERZI sono le aziende che hanno l'appalto per lavorare all'interno dei locali dell'azienda principale, per esempio chi gestisce il servizio mensa o altri simili.

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

commerciale.envi.zpp@alsglobal.com | +39 0434 638 201 | www.alsglobal.com/italia